

ALLEGATO A

Disciplina dei centri di recupero e soccorso della fauna selvatica in difficoltà (C.R.A.S.) e individuazione della rete dei C.R.A.S. lombardi

SOMMARIO

1. Fauna oggetto della presente disciplina	1
2. Modalità di costituzione dei C.R.A.S.	2
2.1 Procedimento autorizzativo	3
2.2 Requisiti minimi per i C.R.A.S.	3
2.3 Criteri per la definizione degli ambiti specialistici di competenza dei C.R.A.S.	5
2.4 Anagrafe regionale dei C.R.A.S.	6
3. Organizzazione dei C.R.A.S.	7
3.1 Organigramma	7
3.2 Registro di carico/scarico degli animali conferiti al C.R.A.S.	8
3.3 Tempi di sosta e animali irrecuperabili	9
3.4 Operatività	10
4. Contributi per la gestione dei C.R.A.S. e modalità di riparto	12
5. Vigilanza e validità, sospensione e revoca dell'autorizzazione	13
6. Rete Regionale dei C.R.A.S.	13

1. FAUNA OGGETTO DELLA PRESENTE DISCIPLINA

I centri di recupero e soccorso della fauna selvatica in difficoltà (di seguito C.R.A.S.), ai sensi della normativa vigente, sono autorizzati al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione della fauna di cui all'art. 2 della l. 157/92 e all'art. 4 della l.r. 26/93, vale a dire dei mammiferi e degli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio regionale.

Il soccorso della fauna selvatica in difficoltà, nonché il trasporto della stessa ai C.R.A.S. (Centri di Recupero per Animali Selvatici) o ad altra struttura veterinaria

convenzionata, è di competenza della Regione che si avvale dei servizi delle Polizie Provinciali, eventualmente coadiuvata dalla vigilanza volontaria.

Per quanto riguarda le specie sciacallo dorato, lupo, lince e orso, elencate nell'allegato IV alla Direttiva Habitat, in mancanza di centri con strutture ed esperienza adeguate alla loro cura e riabilitazione sul territorio regionale, le competenti Direzioni di Regione Lombardia potranno stipulare appositi accordi con centri situati fuori regione.

Per quanto riguarda le specie esotiche ed esotiche invasive, le competenti Direzioni di Regione Lombardia, nell'ambito di specifiche misure di gestione/eradicazione di dette specie, si attivano per individuare i C.R.A.S. idonei alla detenzione della fauna selvatica ai sensi dell'art. 27, comma 5 del d.lgs. n. 230/2017.

Ai sensi della normativa vigente, sussiste il divieto di rilascio sul territorio nazionale di specie esotiche ed esotiche invasive nonché del cinghiale.

2. MODALITÀ DI COSTITUZIONE DEI C.R.A.S.

COMPITI DEI C.R.A.S:

- ricevere e gestire le segnalazioni di animali in difficoltà (o ritenuti tali);
- accogliere l'animale in ingresso;
- effettuare un esame clinico;
- stabilizzare le condizioni generali dell'animale (in caso di urgenze, anche prima di svolgere esame clinico) e fornire le prime cure;
- effettuare la terapia intensiva (se necessario);
- effettuare interventi chirurgici (se necessario);
- effettuare la terapia riabilitativa (se necessario);
- gestire la degenza;
- gestire l'ultima fase di riabilitazione;
- valutare la possibilità di rilascio dell'animale in natura;
- rilasciare l'animale, in caso di esito favorevole;
- organizzare eventuale monitoraggio post rilascio;
- gestire gli animali irrecuperabili;
- collaborare con le competenti strutture regionali al piano di monitoraggio sanitario regionale della fauna;
- trasportare gli animali presso le strutture del C.R.A.S. o presso l'ambulatorio veterinario o la clinica veterinaria di riferimento nel caso in cui abbia sottoscritto preventivi accordi con la Polizia Provinciale, attività auspicata e prevista nei criteri di contribuzione economica di cui al paragrafo 4.

2.1 Procedimento autorizzativo

La domanda di autorizzazione deve essere presentata ai competenti uffici della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio e deve contenere:

- generalità del richiedente;
- titolo di disponibilità dei beni e delle strutture;
- ubicazione e planimetria del C.R.A.S.;
- documentazione per il rispetto dei requisiti funzionali e dimensionali delle strutture (in riferimento ai requisiti minimi di cui al successivo paragrafo);
- individuazione del Responsabile;
- individuazione del Direttore Sanitario;
- individuazione delle strutture veterinarie di riferimento: i C.R.A.S. sono soggetti alle norme sanitarie vigenti e devono garantire il controllo veterinario degli animali ricoverati dotandosi di un ambulatorio veterinario interno o stipulando accordi con uno o più ambulatori veterinari o individuando un veterinario di riferimento. Gli ambulatori veterinari dovranno attenersi alle previsioni della presente disciplina e potranno essere individuati come "Centri di Primo Soccorso";
- documentazione attestante la conformità delle strutture alle vigenti disposizioni sanitarie ed edilizie;
- dichiarazione di conformità rispetto agli adempimenti normativi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- eventuale ambito specialistico e relative strutture;
- eventuale autorizzazione ministeriale alla detenzione di specie potenzialmente pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 19 Aprile 1996;
- dichiarazione di adesione alla Rete dei C.R.A.S.
- eventuale accordo con la polizia provinciale per il trasporto della fauna in difficoltà

Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata agli uffici competenti della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio.

Gli uffici di cui sopra e l'ATS competente per territorio svolgono il sopralluogo per la verifica dei requisiti richiesti ai fini dell'autorizzazione.

2.2 Requisiti minimi

Il C.R.A.S. deve essere costituito da strutture idonee, che rispondano alla normativa sul benessere animale, inserite in ambienti idonei alle esigenze delle specie da recuperare. Durante tutto il periodo di permanenza della fauna selvatica deve essere garantito il minor impatto, manipolazione e contatto diretto con l'uomo non

direttamente necessario alla sua cura ed evitata altresì qualsiasi forma di *imprinting* o di abitudine.

Le strutture destinate alle attività veterinarie all'interno del C.R.A.S. devono possedere almeno quei requisiti, ove applicabili, previsti per le strutture sanitarie veterinarie dal DDGS n. 5403 del 13 aprile 2005, identificati sulla base di quanto effettivamente svolto.

Requisiti minimi richiesti:

- Struttura di prima accoglienza: infermeria o locale dove si effettua il primo controllo all'ingresso dell'animale.
- Struttura di degenza: locale attrezzato con strutture adibite alla stabulazione specie-specifica per terapia quotidiana o allevamento dei giovani. Le strutture devono garantire un'efficace routine di manutenzione e pulizia.
- Struttura di isolamento sanitario: almeno un locale, preferibilmente in muratura e separato dagli altri locali, pavimentato con materiale lavabile e disinfettabile in cui sia possibile stabulare, in attesa diagnostica, soggetti sospetti di malattie soggette a denuncia obbligatoria, pericolose e/o potenzialmente trasmissibili agli altri animali ricoverati.
- Struttura di riabilitazione: (che potrà coincidere con la struttura di degenza in funzione della specie oggetto di recupero) destinata ad accogliere gli esemplari per consentire i comportamenti e i movimenti tipici della specie, favorire il recupero della fitness ottimale e favorire così il successo del rilascio. I C.R.A.S. non dotati di strutture di riabilitazione devono individuare e indicare a quali strutture fare riferimento per la fase di riabilitazione.
- Idonei spazi per la conservazione delle derrate alimentari a temperatura controllata per l'alimentazione degli animali, in cui siano presenti, in funzione delle specie di fauna selvatica:
 - cella frigorifera o frigorifero per la conservazione di frutta e verdura/uova e latticini;
 - cella frigorifera/frigorifero/freezer per la conservazione di carne e derivati;
 - spazio per la conservazione di alimenti confezionati (mangime, latte in polvere, integratori, etc.).
- Locale o spazio per la preparazione degli alimenti.
- Locale per la conservazione di paglia e fieno, qualora le specie ospitate e il flusso degli ingressi ne richieda l'utilizzo di importanti quantitativi.
- Frigorifero/cella frigorifera/freezer per la conservazione delle carcasse dei soggetti deceduti in attesa del conferimento all'IZS competente o allo smaltimento.

- Spazio destinato al deposito degli utensili, delle attrezzature, delle gabbie e di qualsiasi altro materiale necessario allo svolgimento delle attività.
- Locale o spazio in cui vengono tenuti registri e documenti relativi alla gestione del C.R.A.S. e dove può essere effettuata la registrazione degli animali in ingresso.

Nel caso in cui un C.R.A.S. sottoscriva accordi con uno o più ambulatori veterinari (Centri Primo Soccorso), parte delle strutture appena descritte possono essere presenti nel Centro di Primo Soccorso. Nel caso si renda necessaria l'attivazione di una scorta farmaci sarà necessario fare riferimento alla ATS competente per territorio.

Tutti i rifiuti, le deiezioni e le carcasse devono essere smaltiti secondo la normativa. In particolare, per quanto riguarda i rifiuti sanitari speciali (taglienti, siringhe, garze, ecc.), il C.R.A.S. deve rivolgersi a una ditta specializzata per il trasporto e lo smaltimento.

Per quanto riguarda particolari accertamenti e/o cure complesse e specialistiche che non possono essere svolte presso le proprie strutture o dei relativi Centri di Primo Soccorso, i C.R.A.S. potranno avvalersi di strutture veterinarie anche differenti da C.P.S. già esistenti sul territorio, riconosciute idonee dalle competenti autorità sanitarie locali ai fini di cui sopra e nel rispetto della presente disciplina.

2.3 Criteri per la definizione degli ambiti specialistici di competenza

Gli ambiti specialistici di competenza rappresentano l'insieme delle peculiarità operative e di specializzazione su determinati taxa di ciascun C.R.A.S. (e relativi Centri di Primo Soccorso) e saranno funzionali alla Rete dei C.R.A.S.

I criteri generali per l'individuazione degli ambiti specialistici di competenza, tenuto conto della relativa localizzazione geografica, sono:

1. contesto faunistico/ambientale di riferimento;
2. strutture e competenze presenti e gruppi di specie target preferenziale (es. Ungulati, Chiroteri, Rapaci diurni e notturni, ecc.);
3. esperienza maturata nel corso degli anni di attività;
4. peculiarità riferibili al/ai Centro Primo Soccorso di riferimento;
5. peculiarità riferibili al soggetto titolare della autorizzazione.

2.4 Anagrafe regionale dei C.R.A.S.

Regione Lombardia provvede a dare adeguata comunicazione dell'anagrafe regionale mediante i canali telematici ufficiali, principalmente il portale web istituzionale regionale.

I C.R.A.S. sono tenuti a comunicare tempestivamente a Regione Lombardia ogni variazione dei dati riportati nell'Anagrafe

INFORMAZIONE	DESCRIZIONE
Denominazione	Il nome dato al C.R.A.S.
Titolare dell'autorizzazione	Riferimenti dell'ente locale, ente scientifico, associazione protezionistica, agricola o venatoria riconosciuta titolare della autorizzazione.
Gestore (se diverso dal titolare dell'autorizzazione)	Riferimenti del gestore
Sede legale	Riferimenti della sede legale.
Sede operativa	Riferimenti della sede operativa.
Telefono	Contatto telefonico da chiamare in caso di necessità o richiesta info.
E-mail	Indirizzo mail per comunicazioni non ufficiali.
Pec	Indirizzo Pec per comunicazioni ufficiali.
Trasporto fauna	Definisce se il C.R.A.S. si occuperà anche del trasporto della fauna ferita o in difficoltà sul territorio.
Orari di reperibilità e orari di apertura al pubblico (se differenti)	Riferimenti degli orari
Centri di Primo Soccorso	Inserire l'elenco degli ambulatori veterinari e/o dei veterinari che operano in accordo con il C.R.A.S.
Responsabile C.R.A.S.	Nome e qualifica del Responsabile del Centro.
Direttore sanitario	Nome e qualifica del Direttore Sanitario del Centro.
Sito web	Contatto web.
Contatti "social network"	Contatti Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, ecc..
Recupero/gestione specie potenzialmente pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 19 Aprile 1996	Specificare quali specie potenzialmente pericolose intende gestire il C.R.A.S.

INFORMAZIONE	DESCRIZIONE
Ambiti specialistici di competenza	Specificare gli ambiti specialistici di competenza e quali gruppi di specie sono il target preferenziale
Strutture destinate alla gestione di determinate specie (tunnel di volo, area ungulati, area chiroterri, ecc.)	Vanno indicate le diverse strutture presenti, con relative caratteristiche (dimensionali e di rispetto delle esigenze delle diverse specie a cui sono destinate) e attività specializzanti nella gestione di determinate specie.
Stima delle capacità portante	stima del volume di animali gestibili

3. ORGANIZZAZIONE

3.1 Organigramma

Il Centro deve essere dotato di personale con professionalità e formazione adeguata. L'eventuale presenza di volontari va sostenuta da opportuni programmi di formazione al fine di adeguarne le competenze alle reali necessità di operatività. Si riporta a seguire la definizione dei ruoli ottimali:

- Responsabile.
- Direttore Sanitario (che deve essere un Medico Veterinario) ed elenco dei medici veterinari che collaborano con la struttura (che operano nei Centri di Primo Soccorso).
- Strutture veterinarie di riferimento con cui siano stati sottoscritti accordi, che funzionano come Centri di Primo Soccorso.
- Referente scientifico (biologo o naturalista).
- Referente per la formazione e l'aggiornamento degli operatori.
- Referente per la comunicazione e le attività educative.
- Referente amministrativo.
- Responsabile lavoratori e/o volontari.
- Medico competente (previsto dal D. Lgs.81/08).
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (previsto dal D. Lgs.81/08).
- Responsabile Pronto Soccorso (previsto dal D. Lgs.81/08).
- Responsabile antincendio (previsto dal D. Lgs.81/08).

L'organigramma riflette la specifica realtà del C.R.A.S. e pertanto deve essere costruito sulle peculiarità della struttura. Possono essere previsti nell'organigramma

anche settori quali, ad esempio, il settore ricerca, il settore Servizio Civile Universale, il settore promozione e fundraising, ecc.

Più ruoli possono essere ricoperti da uno stesso soggetto con adeguate competenze. Il Direttore sanitario ha la responsabilità, in particolare, di:

- assistenza e cura agli animali;
- valutazione di idoneità ai fini del rilascio;
- identificazione dieta e uso di sottoprodotti di origine animale;
- gestione e uso dei farmaci;
- accertamento delle cause di morte;
- determinazione dell'eventuale intervento di eutanasia;
- gestione dei rapporti con gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali per le indagini di laboratorio.

Parte delle attività sopra elencate potranno essere delegate al Responsabile sotto la responsabilità del Direttore sanitario.

3.2 Registro di carico/scarico degli animali conferiti

Regione Lombardia predispone il Registro di carico e scarico degli animali che dovrà essere compilato e aggiornato dai C.R.A.S.

Il registro viene consegnato all'atto di autorizzazione e deve essere restituito annualmente ai competenti uffici della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, per il controllo della detenzione e della mobilità degli animali.

Nel Registro è riportato:

- numero progressivo e univoco di identificazione dell'animale;
- data di consegna;
- dati di chi consegna l'animale;
- provenienza (regionale o extra-regionale);
- data e orario di ritrovamento;
- località di ritrovamento: localizzazione puntuale georeferenziata (EPSG: 32632) per le specie particolarmente protette e tutelate ai sensi delle Direttive Habitat e Uccelli, se disponibile; per le restanti specie è fondamentale indicare sempre il Comune di ritrovamento e la località il più possibile precisa, la localizzazione georeferenziata è comunque sempre preferibile;
- dati di identificazione dell'animale: specie e laddove possibile sesso, età o classe di età e peso (eventuali ulteriori misure biometriche per specie di particolare interesse scientifico);
- livello conservazionistico della specie (specie PP, in Allegato I della Direttiva Uccelli o Allegati II, IV e V Direttiva Habitat);
- specie potenzialmente pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 19 Aprile 1996;
- motivo del ricovero;

- sintesi della cartella clinica di degenza;
- eventuale trasferimento con motivazioni e tempi;
- esito dell'animale (decesso durante il trasporto, arrivato morto, morto 24h, riabilitazione, trasferimento, eutanasia, sequestro o irrecuperabile, carcassa destinata a Enti di ricerca o allo smaltimento);
- data e localizzazione puntuale georeferenziata (EPSG: 32632) della liberazione;
- eventuale marcatura/inanellamento/strumenti GPS;
- data e causa dell'eventuale decesso.

3.3 Tempi di sosta e animali irrecuperabili

La cura e la degenza degli animali sono finalizzate esclusivamente alla loro re-immissione in natura, con l'eccezione delle specie esotiche (nel caso in cui il centro sia stato individuato quale centro di detenzione di specie esotiche) e del cinghiale; i tempi di degenza dovranno pertanto garantire ottimali condizioni di benessere fisiologico ed etologico, anche nel rispetto dei tempi eventualmente necessari per la muta o la riabilitazione alla vita selvatica.

Gli animali deceduti devono essere identificabili tramite una targhetta di riconoscimento dove sono riportati:

- numero identificativo univoco derivante dal registro di carico e scarico;
- data del decesso;
- comune del ritrovamento.

Qualora si tratti di specie che rientrano negli ambiti di interesse del Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna (D.d.g. del 5 Dicembre 2012 - n. 11358) o in relazione a particolari interessi a fini di ricerca in ambito sanitario, gli esemplari deceduti possono essere ceduti a Istituti Zooprofilattici Sperimentali; potranno comunque essere ceduti a ISPRA, Istituti Universitari, ATS, Musei o Enti pubblici abilitati per i loro scopi di ricerca scientifica e divulgazione.

In caso di irrecuperabilità può essere prevista l'eutanasia, che è un atto di esclusiva pertinenza medico veterinaria. Nel caso di eutanasia di un esemplare non più recuperabile appartenente a una specie particolarmente protetta, il C.R.A.S. ne annota puntualmente la sintomatologia che ha determinato l'intervento eutanasico nella scheda personale del soggetto sul registro di carico/scarico.

Entro sei mesi dal ricovero il veterinario effettua una valutazione in ordine alla possibilità di recupero dell'animale; qualora l'animale sia valutato irrecuperabile dal punto di vista fisiologico e/o comportamentale, e non venga scelta l'eutanasia, potrà rimanere permanentemente al C.R.A.S. o essere trasferito ad altra struttura idonea autorizzata.

Gli esemplari irrecuperabili ma comunque autonomi nel movimento e nella alimentazione possono essere destinati per finalità didattiche; la scelta dei soggetti da impiegare nelle attività didattiche dovrà essere effettuata valutando l'assenza di condizioni che ne pregiudichino il benessere fisiologico (movimento) ed etologico (stress-sensibilità). Nonostante questi soggetti vengano mantenuti in ambiente controllato in maniera permanente, è fondamentale che sia garantito loro il benessere anche attraverso la possibilità di esprimere comportamenti e attitudini tipici della specie.

3.4 Operatività

Si forniscono a seguire le indicazioni relative alle diverse fasi di operatività. È fondamentale precisare che durante tutto il periodo di permanenza l'animale deve ricevere il minimo contatto umano, unicamente finalizzato alla cura del soggetto stesso e devono essere attivate tutte le procedure utili per evitare l'*imprinting* o l'abituazione. L'animale dovrà rimanere all'interno del C.R.A.S. esclusivamente fino al momento in cui le sue condizioni globali ne consentano il rilascio.

I C.R.A.S. specializzati nel recupero di Chirotteri devono dotarsi di personale adeguatamente formato (anche per la corretta gestione dei casi di eutanasia e gestione carcasse) e di idonee strutture per la riabilitazione.

I Centri di Primo Soccorso (CPS) dovranno possedere personale formato nella corretta gestione e manipolazione delle specie trattate durante tutte le fasi della loro permanenza, con particolare riferimento ai Chirotteri e Rapaci.

SEGNALAZIONE

A prescindere dall'organizzazione di ogni singola realtà, l'operatore che riceve le segnalazioni telefoniche deve essere adeguatamente formato per garantire un valido supporto al segnalante. Il ruolo fondamentale consiste nel fare una prima valutazione della situazione per decidere in merito all'eventuale intervento, coordinandolo con gli operatori necessari (es: medico veterinario, operatore abilitato e autorizzato a praticare la telenarcosi etc.).

PRIMA ACCOGLIENZA

L'ingresso degli animali deve essere registrato nell'apposito Registro di carico/scarico predisposto da Regione Lombardia. Qualora non sia presente il medico veterinario e le condizioni dell'animale lo richiedano, il C.R.A.S. provvede a contattare il Direttore Sanitario.

DEGENZA

L'esame clinico e le prime cure si effettuano al momento del ricovero dell'animale se non già effettuate nella fase precedente. Le fasi successive della degenza prevedono la gestione quotidiana, a seconda del caso, possono prevedere anche terapia intensiva, interventi chirurgici, terapia non intensiva, terapia riabilitativa.

L'ultima fase della degenza è la riabilitazione pre-rilascio; in questa fase l'animale viene trasferito dalle strutture di degenza a quelle di riabilitazione (es. recinti esterni, voliere ...); l'obiettivo di questa fase è che l'animale riacquisti nel minor tempo possibile le condizioni fisiche e comportamentali ottimali per il suo rilascio. A conclusione del percorso riabilitativo fondamentale è la valutazione del recupero al fine del ritorno in natura.

RILASCIO

Valutato il pieno recupero sanitario, fisico e comportamentale dell'animale, si procede con l'individuazione del sito di rilascio che, a seconda della specie e del periodo, sarà necessario coincida con il sito di ritrovamento o l'habitat idoneo più prossimo al sito di ritrovamento. Si individua altresì il momento ottimale per il rilascio in termini di periodo e orario. Per le specie particolarmente protette il C.R.A.S. dovrà comunicare ai competenti uffici della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio e alla Polizia Provinciale sito e data del rilascio.

Premesso che le modalità di rilascio devono essere definite *in primis* nel pieno rispetto delle esigenze biologiche, etologiche ed ecologiche della specie e del benessere animale, si valuterà ogni singolo caso anche in funzione dell'età del soggetto da rilasciare e di quello che è stato il suo percorso di cura e riabilitazione.

Prima del rilascio dell'animale si può procedere alla sua marcatura, inanellamento o apposizione di sistemi di rilevazione GPS.

È necessario garantire la massima tranquillità all'animale nel momento del rilascio; la presenza di persone esterne deve essere limitata il più possibile. Non è consentito far maneggiare e/o rilasciare gli animali a cittadini o personale non autorizzato.

MONITORAGGIO POST RILASCIO

Il monitoraggio post rilascio può essere effettuato per determinate specie e/o particolari situazioni al fine verificare la sopravvivenza in ambiente naturale, di monitorare le modalità di uso del territorio e, nel caso di alcune specie in particolare, l'eventuale dispersione o migrazione. Il fine consiste nell'individuare le strategie utili a massimizzare il successo in fase di reinsediamento, contribuendo a garantire la conservazione della specie e/o, eventualmente anche attraverso una corretta divulgazione dei dati relativi ai singoli casi di studio, e a limitare possibili conflitti con le attività antropiche nonché implementare le conoscenze delle specie indagate.

RUOLO SOCIALE E DIDATTICO

È fondamentale realizzare iniziative rivolte alla sensibilizzazione della cittadinanza attraverso specifici progetti di educazione ambientale ed eventi pubblici, quali ad esempio giornate di informazione e divulgazione, mostre fotografiche, incontri tematici, anche in collaborazione con altri Enti, Associazioni o Istituti.

Le visite del pubblico sono limitate esclusivamente alle strutture in cui sono custoditi animali non più restituibili alla natura, garantendo condizioni di tranquillità e benessere agli stessi e comunque solo qualora la visita sia organizzata per piccoli gruppi e le aree o strutture di stabulazione siano adeguatamente schermate.

In nessun caso devono essere previste visite da parte di soggetti diversi dal personale autorizzato all'interno del C.R.A.S. e nelle aree di degenza e riabilitazione. Le visite, esclusivamente guidate, saranno inserite tra le attività educative

4. CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI C.R.A.S. E MODALITÀ DI RIPARTO

Regione Lombardia definisce, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio le risorse disponibili, i criteri e le modalità di riparto delle risorse da destinare a ogni C.R.A.S. per il recupero, soccorso e cura della fauna selvatica omeoterma in difficoltà.

I criteri generali per definire le modalità di riparto sono:

1. attività di trasporto della fauna nell'ambito degli accordi con le polizie provinciali;
2. numero di animali di specie autoctone omeoterme rinvenute sul territorio regionale, non oggetto di piano di controllo sul territorio regionale
3. numero di animali appartenenti a specie di maggiore interesse conservazionistico e/o in accertata diminuzione;
4. messa a disposizione di apparecchiature diagnostiche;
5. presenza di particolari strutture che consentono la specializzazione nella gestione di determinate specie;
6. reperibilità notturna (intesa come telefonica o al centro per conferimento con presenza fisica di staff o con veterinario) e/o festivi
7. altri criteri definiti congrui e concordati con il Tavolo dei C.R.A.S.

Non è riconosciuto alcun contributo regionale per gli animali appartenenti alle specie oggetto di interventi di controllo di cui all'art. 19 della l. 157/92 e all'art. 41 della l.r. 26/93, in vigore sul territorio regionale.

Sarà cura del direttore sanitario stabilire l'opportunità e l'appropriatezza di procedere al loro recupero funzionale oppure alla loro soppressione con metodi eutanasici.

5. VIGILANZA E VALIDITÀ, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

La vigilanza sull'applicazione della presente disciplina è affidata ai competenti uffici della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio e per gli aspetti sanitari alle ATS competenti per territorio.

I competenti uffici della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, in caso di verifica del mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente documento o di norme sovraordinate, dispongono la diffida al C.R.A.S. di adempiere agli obblighi e rimediare alle carenze riscontrate, stabilendo un termine per la regolarizzazione, comunicando congiuntamente la sospensione temporanea dell'attività del Centro. La sospensione temporanea dà luogo alla sospensione della autorizzazione eventualmente stipulata e, se protratta oltre i 12 mesi, alla revoca dell'autorizzazione.

L'autorizzazione ha validità per 10 anni dal rilascio, fatto salvo il mantenimento dei requisiti, decorsi i quali può essere rinnovata, previa attestazione del mantenimento dei requisiti.

6. RETE REGIONALE DEI C.R.A.S.

È istituita in Regione Lombardia la Rete Regionale dei C.R.A.S. costituita da tutti i C.R.A.S. autorizzati, dai relativi Centri di Primo Soccorso (C.P.S.), dalle competenti strutture di Regione Lombardia e ERSAF. La Rete è finalizzata a garantire livelli omogenei di intervento per il soccorso e recupero della fauna selvatica su tutto il territorio regionale, uniformità delle procedure operative, ottimizzazione dei costi di gestione e fattiva collaborazione e condivisione tra i diversi soggetti.

1. Funzionamento: la Rete funziona attraverso il confronto continuo dei diversi soggetti e la condivisione delle proprie esperienze e competenze.
2. Ruoli all'interno della Rete:
 - strutture competenti di Regione Lombardia (D.G. Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi, D.G. Welfare – U.O. Veterinaria), ERSAF: coordinamento unitario. Con il supporto di ERSAF, le strutture competenti di Regione Lombardia si occuperanno del coordinamento di tutti i soggetti coinvolti. Le attività di coordinamento consistono nella gestione del Tavolo dei C.R.A.S., nell'elaborazione e valutazione dei dati pervenuti dai C.R.A.S. e loro condivisione, nell'analisi e valutazione delle proposte scaturite dalle sedute del Tavolo e nell'aggiornamento circa modifiche normative o altre attività che consentano il corretto funzionamento dei C.R.A.S. lombardi in maniera omogenea e coordinata.
 - C.R.A.S.: condivisione di competenze/esperienze; relativamente agli Ambiti specialistici di competenza, i C.R.A.S., con i relativi C.P.S., condividono tra loro le esperienze di specializzazione, secondo modalità

definite all'interno del Tavolo; se il C.R.A.S. è specializzato nella cura di chirotteri e rapaci, dovrà condividere strutture/apparecchiature /esperienze;

- Centri di Primo Soccorso (C.P.S.): condivisione delle competenze/esperienze.

3. Tavolo dei C.R.A.S.: è composto dai rappresentanti dei C.R.A.S. lombardi, dalle competenti strutture di Regione Lombardia (D.G. Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi, D.G. Welfare – U.O. Veterinaria), ERSAF. Il Tavolo funzionerà attraverso incontri/confronti almeno semestrali di condivisione buone pratiche, risoluzione criticità, promozione della ricerca scientifica e proposte operative comuni; promuoverà e approverà il Codice Etico di funzionamento dei C.R.A.S. a cui tutti saranno tenuti a uniformarsi.
4. Registro di carico/scarico unico: Regione Lombardia mette a disposizione un format per la registrazione dei dati dei soggetti che transitano nel Centro, per il controllo e la gestione della detenzione e della mobilità degli animali, che sarà preventivamente condiviso con il Tavolo dei C.R.A.S.
5. Divulgazione e pubblicità: creazione o implementazione sul portale istituzionale regionale e di ERSAF delle informazioni relative alle attività di ogni singolo C.R.A.S., divulgazione dell'attività attraverso i canali social istituzionali di Regione Lombardia ed ERSAF al fine di sensibilizzare ed educare la cittadinanza sul tema. Condivisione e promozione delle singole iniziative sui canali di Regione Lombardia ed ERSAF.

In sede di Tavolo dei C.R.A.S. saranno definite e condivise procedure operative comuni, in particolare per l'individuazione della dislocazione territoriale ottimale degli stessi, ai fini della reciproca collaborazione nella gestione di specie che richiedano cure particolari, per una più efficiente gestione degli acquisti di mangimi e/o medicinali, per una razionale ed efficiente organizzazione logistica all'interno del territorio regionale o quant'altro ritenuto utile al perseguimento degli obiettivi di funzionamento della Rete (come indirizzi comuni per la comunicazione sui social media).